

ANALISI

Assicurazioni, fair value utile

*Ma la situazione
può essere migliorata*

L'adozione del *fair value* nella valutazione degli attivi delle imprese è oggetto di crescente attenzione. Ancora trascurate sono, tuttavia, le implicazioni che i nuovi criteri di valutazione potranno avere sulla gestione dei rischi aziendali e sull'assicurazione dei beni, in particolare gli investimenti produttivi, di impresa. La situazione, infatti, è destinata a mutare profondamente. E questo è vero sia per l'assicurazione dei rischi sia per la liquidazione dei danni.

Con riferimento all'assicurazione dei rischi, la situazione attuale vede una forte discrasia tra i valori dei cespiti iscritti in bilancio e i capitali assicurati nelle polizze aziendali. I primi riportano i beni a costo storico ammortizzato, solo occasionalmente rivalutato, mentre i secondi fanno tipicamente riferimento a un valore assicurativo "a nuovo", corretto eventualmente per tenere conto dello stato d'uso. Ne discende un doppio binario valutativo, di bilancio e assicurativo, che non giova all'efficace valutazione economica dell'esposizione ai rischi puri dell'azienda e dei suoi investimenti (ai fini interni) e alla corretta informativa dei terzi (ai fini esterni). A questo si aggiunge che molte volte i premi assicurativi esposti in bilancio e rintracciabili in nota integrativa possono risultare assolutamente sproporzionati rispetto al valore dei beni rappresentati all'attivo patrimoniale e in nota integrativa. Occorre, infatti, conoscere non solo i dettami delle polizze sottoscritte, ma anche, se non soprattutto, i capitali assicurati. Questi ultimi, tuttavia, mai rappresentati in bilancio.

Al momento del verificarsi del sinistro e della conseguente liquidazione dei danni, attualmente le aziende sono profondamente svantaggiate dalla normativa civilistica e fiscale. In caso di sinistro che abbia colpito un cespite, infatti, l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al capitale assicurato e ai criteri di determinazione di questo

espressi in polizza. Ne consegue l'emersione di un indennizzo assai frequentemente, se non sempre, superiore al valore netto dei beni in bilancio, con conseguenti effetti fiscali sfavorevoli sulle imprese. Allo stato attuale, quindi, sul piano finanziario un sinistro comporta sempre conseguenze negative per le imprese, anche in presenza di un'efficace copertura assicurativa, a causa dell'imposizione fiscale sulle plusvalenze "realizzate" in caso di sinistro. A questo occorre aggiungere che la franchigia esposta in polizza aumenta ulteriormente la differenza tra le necessità finanziarie necessarie all'impresa per la "ricostituzione" economica dei beni colpiti dal sinistro e quanto effettivamente percepito al netto delle imposte dalle assicurazioni.

L'adozione del *fair value* potrà migliorare, seppure solo in parte, la situazione. L'assicurazione dei rischi, infatti, potrà avere quale punto di riferimento non solo i capitali assicurati determinati extracontabilmente, ma anche il *fair value* dei beni espresso in bilancio. Questo, peraltro, potrebbe costituire efficacemente il limite massimo di indennizzo per l'azienda da esporre in polizza. Ne derivano la possibilità di migliori valutazioni economiche delle polizze assicurative, in termini di costi e benefici ai fini della copertura dei rischi, e la più corretta informativa dei terzi. Per questi ultimi, in particolare, sarà più agevole se non determinare, almeno percepire, il rischio puro, assicurabile e assicurato, corso nell'investimento d'impresa.

La liquidazione dei sinistri potrà avvantaggiarsi della valutazione del *fair value* dei beni nel momento in cui non emergano componenti di reddito tassabili. Queste, attualmente, sono pari alla differenza tra l'indennizzo assicurativo percepito in caso di sinistro e il valore netto dei beni in bilancio. Questo aspetto costi-

tuisce il problema ancora aperto. Esso dovrebbe essere risolto avendo riguardo non solo alla gestione fisiologica di impresa, che può far emergere differenze di valore nei beni in funzione del *fair value* periodicamente applicato nelle valutazioni e degli eventuali realizzi di plusvalenze, ma anche in fasi patologiche, quali quelle legate al verificarsi di un sinistro. In questa ipotesi non si può assimilare l'indennizzo assicurativo a un vero e proprio realizzo di plusvalenze. In caso di sinistro, infatti, obiettivo di un'azienda sana è la quanto più rapida ed economica ripresa dell'attività. Sarebbe bene, quindi, che anche a livello tributario si potesse procedere allo scorporo delle ricostruzioni economiche dei beni dalle migliori realizzate in occasione della ricostruzione. Se è vero che una valida liquidazione dei danni non prende in considerazione le migliori sui beni colpiti dai sinistri, allora non si può considerare *tout court* la differenza tra il valore di bilancio, espresso a *fair value*, e l'indennizzo assicurativo come eventuale materia imponibile. Questa previsione, più di altri incentivi, non potrebbe che giovare alla gestione delle imprese nel momento in cui risultano sempre più esposte a rischi puri crescenti, quali quelli atmosferici, naturali e catastofali.

CLAUDIO CACCIAMANI

Docente di economia degli intermediari
finanziari e di assicurazione
e gestione dei rischi
Facoltà di Economia, Università di Parma

